

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

S O M M A R I O

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in materia di riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi. <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	108
ALLEGATO 1 <i>(Proposta di parere del relatore)</i>	112
ALLEGATO 2 <i>(Emendamenti alla proposta di parere del relatore)</i>	115
<i>(Proposta di parere alternativo)</i>	116

Giovedì 29 giugno 2000. – Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in materia di riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Il presidente Salvatore BIASCO comunica che il relatore ha presentato una propria proposta di parere, già fatta pervenire ai componenti della Commissione, i quali nel termine stabilito hanno presentato alcune proposte di modifica, una delle quali si configura come parere alternativo: sia le proposte di parere sia le proposte di modifica sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Comunica altresì che le Commissioni V e VI della Camera hanno fatto pervenire un parere sul provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 96 ter, comma 4, del regolamento della Camera.

Comunica altresì che con nota del 23 giugno scorso il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha accolto la richiesta della Commissione di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto in titolo.

Il senatore Antonio D'ALÌ (FI) considerando l'importanza della materia disciplinata dallo schema di decreto, sul quale si è concentrata anche l'attenzione dei mezzi di informazione, auspica che l'espressione del parere abbia luogo con la presenza del maggior numero possibile di parlamentari.

Il presidente Salvatore BIASCO, pur comprendendo le ragioni di ordine sostanziale dell'obiezione sollevata, precisa che in base alle norme regolamentari il parere è adottato a maggioranza dei presenti, salva la richiesta di verifica del numero

legale. Considerando che il rinvio della seduta non garantirebbe comunque l'adozione del parere in presenza di un maggior numero di parlamentari, anche a causa della sovrapposizione di impegni concomitanti, propone di procedere comunque all'esame in titolo.

Il deputato Gaetano RABBITO (Dem. Sin.-Ulivo) constatando che la Commissione è stata convocata per la votazione del parere sul provvedimento in esame in una giornata di normale attività parlamentare, si associa alla proposta del presidente di procedere comunque alla votazione, anche alla luce dei tempi che sono necessari al Governo per la deliberazione definitiva del provvedimento.

Il senatore Giancarlo PASQUINI (Dem. Sin.-Ulivo) relatore, illustrando le correzioni di ordine formale apportate alla proposta di parere già depositata, fa notare la soppressione del punto B), che viene ricompreso nella osservazione di cui al punto 1. Relativamente poi allo stesso punto 1 fa notare che l'ultimo periodo deve intendersi sostituito con il seguente: « Si propone pertanto di prevedere, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50% per i soli fondi chiusi raccolti presso il pubblico, un numero di partecipanti superiori a cento, modificando in tal modo la normativa vigente per tenere conto delle finalità di tali investitori istituzionali e lasciando immutata la normativa proposta per i fondi chiusi che vedano la partecipazione di almeno il cinquanta per cento di investitori istituzionali ». Inoltre al punto 3, terzo periodo, l'espressione « con il risultato di penalizzare e mettere fuori mercato » deve intendersi sostituita con l'espressione « con il risultato di penalizzare eccessivamente ».

Passando ad esaminare gli emendamenti presentati, dichiara di accogliere l'emendamento D'Alì 1 nel testo presentato, fatta eccezione per l'avverbio « finalmente ». Precisa che l'accoglimento dell'emendamento implica la soppressione dell'ultimo periodo del punto A) della proposta di parere.

Il senatore Antonio D'ALÌ (FI) fa presente che l'emendamento presentato non implica necessariamente un innalzamento dell'aliquota visto che il gettito assicurato dalle attuali aliquote nel periodo più recente potrebbe indurre anche ad introdurre una aliquota inferiore al 12,50 per cento.

Il senatore Giancarlo PASQUINI, dichiara di accogliere l'emendamento Biasco 2.

Il presidente Salvatore BIASCO fa notare che alla luce delle correzioni apportate alla proposta di parere dal relatore, l'emendamento D'Alì 3 è da considerarsi assorbito.

Il senatore Giancarlo PASQUINI dichiara di accogliere l'emendamento Biasco 4 che si presenta come una riscrittura del punto D) della proposta di parere depositata.

Il presidente Salvatore BIASCO illustrando l'emendamento, fa notare che dalla indagine da lui effettuata in merito all'equalizzatore è emerso che la banca dati è in avanzato stato di costruzione e può essere un utile strumento per gli operatori, anche fuori da uno stretto utilizzo ai fini di calcolo dell'equalizzatore. Inoltre, se anche l'equalizzatore in sé comporta difficoltà di costruzione, la predisposizione dello stesso da parte dell'organismo pubblico e la traduzione in software non implica per gli intermediari alcun dispendio di tempo o costi per il calcolo dell'onere fiscale del contribuente. Rammentando che anche la Banca d'Italia si è dichiarata favorevole all'introduzione di un equalizzatore analitico, fa presente che la tassazione sul maturato costituisce il modo migliore per trasmettere un ampliamento dei valori di borsa al bilancio pubblico e quindi all'economia. Conclude rilevando che la tassazione sul maturato non comporta alcuna penalizzazione trattandosi di una decurtazione dei valori patrimoniali.

Il senatore Antonio D'ALÌ (FI) si dichiara contrario alla riformulazione del punto D) della proposta di parere come contenuta nell'emendamento Biasco 4, che favorisce comunque il meccanismo dell'equalizzatore.

Il senatore Giancarlo PASQUINI si dichiara contrario all'emendamento D'Alì 5 con il quale si intende invitare il Governo ad evitare l'introduzione nel nostro ordinamento del meccanismo dell'equalizzatore.

Propone di riformulare l'emendamento Biasco 6 nel senso di sostituire l'ultimo periodo del punto 1, già riformulato, con il seguente «La Commissione ritiene indispensabile prevedere per i fondi chiusi l'abbassamento del numero dei sottoscrittori prevedendo l'applicazione dell'imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento modificando in tal modo la normativa vigente per tenere conto delle finalità di tali investitori istituzionali e lasciando immutata la normativa proposta per i fondi chiusi che vedano la partecipazione di almeno il cinquanta per cento di investitori istituzionali. La Commissione ritiene però che l'indirizzo da seguire in via preferenziale per evitare fattispecie elusive non sia tanto quello di far leva sul numero di sottoscrittori, ma di proibire specificamente tali fattispecie, ad esempio ricomprendendo nelle ipotesi da sanzionare il possesso di quote di fondi chiusi il cui portafoglio includa quote di impresa appartenute in via diretta o indiretta al contribuente». Dichiarò infine di accogliere l'emendamento Biasco 7.

Propone infine di integrare la proposta di parere con la seguente osservazione: «La Commissione ritiene che sia opportuno adeguare l'attuale quadro normativo alle esigenze del SEBC (Sistema Europeo Banche Centrali). In particolare, dovrebbe essere consentito l'applicazione della esenzione dagli adempimenti fiscali prevista dall'articolo 8, comma 3 bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 ai casi nei quali gli intermediari utilizzino nelle operazioni di credito titoli italiani privati emessi all'estero e depositati presso depo-

sitari centralizzati non residenti. Come noto, i soggetti non residenti per ottenere l'esenzione ai fini dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari sono tenuti alla presentazione della documentazione necessaria per comprovare lo status di «non residenti», nonché all'invio di segnalazioni periodiche all'Amministrazione finanziaria. Con la citata norma, sono stati esonerati da tali oneri procedurali i proventi dei titoli depositati dalle banche centrali, aderenti al Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca centrale Europea, presso la Banca d'Italia e presso i soggetti che svolgono attività di gestioni accentrate di strumenti finanziari. L'attuale normativa agevolativa si applica quindi alle operazioni su titoli italiani esclusivamente a condizioni che gli stessi siano depositati presso la Banca d'Italia e i depositari centralizzati nazionali (Monte Titoli). Tuttavia, considerato che è in crescita il ricorso da parte degli intermediari di titoli privati emessi all'estero che vengono depositati in garanzia presso depositari centralizzati che non sono residenti in Italia, è necessario evitare che in tali casi entri in funzione il meccanismo procedurale previsto per la generalità di soggetti non residenti. Pertanto, la Commissione ritiene che sia necessario un intervento normativo diretto a rimuovere i limiti dell'attuale norma agevolativa al fine di adeguarla ai nuovi scenari della politica monetaria».

La Commissione accoglie l'emendamento D'Alì 1, come riformulato dal relatore, e l'emendamento Biasco 2; respinge per parità di voti gli emendamenti Biasco 4, D'Alì 5, Biasco 6, come riformulato dal relatore, e Biasco 7. Approva infine l'integrazione della proposta di parere, come illustrata dal relatore.

Il senatore Antonio D'ALÌ (FI) intervenendo in sede di dichiarazioni di voto finale, preannuncia a nome del proprio gruppo voto contrario sulla proposta di parere del relatore, nella quale la Commissione si dichiara favorevole alla introduzione del meccanismo dell'equalizza-

tore. A tale proposito precisa che il voto contrario non riguarda le specifiche osservazioni contenute nella proposta di parere, ma più generalmente la *ratio* del provvedimento relativa al regime della tassazione sul maturato, che ha effetti negativi per i mercati finanziari, costringendo l'operatore a ricorrere al risparmio amministrato.

Il deputato Pietro ARMANI (AN) si associa alle dichiarazioni di voto del senatore D'Alì.

Il presidente Salvatore BIASCO, ribadendo che la tassazione sul maturato rappresenta il modo migliore per trasmettere i valori di borsa all'economia, fa presente l'opportunità di evitare una politicizzazione della relativa scelta tecnica. Auspica pertanto che le forze del Polo valutino meglio l'impianto di tale forma di tassazione, peraltro già prevista nel « Libro Bianco » elaborato dal ministro Tre-

monti. Pone quindi in votazione la proposta di parere, come risultante dagli emendamenti accolti e dalla integrazione approvata.

La Commissione respinge per parità di voti.

Il presidente Salvatore BIASCO pone in votazione la proposta di parere alternativa presentata dal senatore D'Alì.

La Commissione respinge per parità di voti.

Il presidente Salvatore BIASCO, prendendo atto della impossibilità per la Commissione di esprimere un parere in data odierna, avverte che il calendario del seguito dell'esame in titolo sarà oggetto di valutazione successiva da parte della Commissione.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in materia di riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ha esaminato lo schema di decreto integrativo del decreto legislativo n. 461 del 1997, sottoposto dal Governo, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la possibilità di presentare, entro i due anni successivi alla loro entrata in vigore, provvedimenti legislativi integrativi e correttivi dei decreti fiscali emanati.

La Commissione, dopo aver rilevato che lo schema di decreto legislativo è conforme alle deleghe conferite con la legge n. 662 del 1996 e successive correzioni.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

Osservazioni generali:

A) La Commissione ritiene maturi i tempi per rendere neutrale la leva fiscale rispetto alle scelte di allocazione dei capitali, dopo la positiva ed ormai consolidata attuazione della riforma relativa alla tassazione delle rendite finanziarie e dei « capital gain ».

Si tratta in sostanza di introdurre una aliquota unica, a cui si arriverebbe innalzando quella del 12,50 per cento sui rendimenti dei titoli a medio e lungo termine e sui capital gain, ma abbassando quella sui depositi e sugli strumenti finanziari a breve e portando allo stesso

livello di tassazione le plusvalenze aziendali ed il rendimento « normale » del capitale investito agli effetti della DIT.

In tal modo troverebbe soluzione anche la questione, sottoposta all'attenzione della Commissione, della tassazione dei certificati di deposito emessi dalle banche, ricondotti alla loro originaria funzione di strumenti di raccolta del risparmio a medio-lungo termine per investimenti a basso profilo di rischio.

B) La Commissione valuta positivamente l'estensione dell'aliquota del 12,50 per cento alle partecipazioni qualificate detenute dalle OICVM, condividendo le considerazioni del Governo circa il pericolo elusivo in presenza di più di 500 sottoscrittori o di almeno il 50 per cento di investitori istituzionali.

La Commissione rimarca tuttavia la peculiarità dei fondi di investimento mobiliare chiusi, per i quali propone una normativa specifica, in virtù della loro funzione fortemente integrata con le politiche industriali.

C) La Commissione ritiene doverosa una correzione dell'articolo 1 del provvedimento che presenta aspetti in contrasto con il contenuto della relazione illustrativa. Richiama l'attenzione, in riferimento all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 58 del 1998, al fatto che particolari problemi potrebbero derivare in relazione all'individuazione dei soggetti vigilati dall'UIC, in relazione ai poteri in materia di riciclaggio affidati all'istituto. L'attuale

formulazione dell'articolo 1, inoltre, mentre esclude erroneamente le fondazioni bancarie che invece sono esplicitamente menzionate nella relazione illustrativa, quali « investitori istituzionali non esercenti attività d'impresa », comprende, di converso, banche e compagnie di assicurazione (poiché vigilate dalle autorità di cui al predetto articolo 4, comma 1) che, esercitando attività d'impresa, parrebbero inopinatamente essere escluse dal contenuto della relazione illustrativa.

Di fronte a queste contraddizioni ed al pericolo che l'attuale formulazione dell'articolo 1 generi dubbi ed equivoci di natura interpretativa, appare opportuno individuare direttamente i soggetti che possono detenere le partecipazioni qualificate anziché fare riferimento ai rispettivi organismi di vigilanza. A questo proposito, sembra indispensabile includere, oltre agli intermediari abilitati, anche le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo n. 153 del 1999, i fondi pensione, ed i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio paese di origine, le stesse attività svolte da imprese di investimento, banche, agenti di cambio, S.G.R. eccetera.

Per quanto concerne i soggetti esteri, va sottolineata la necessità di promuovere la presenza di tali investitori capaci di attrarre flussi di capitali stranieri nel nostro paese.

L'opportunità di una riformulazione dell'articolo 1 si pone peraltro in relazione all'esigenza di evitare il rischio che organismi di investimento collettivo vengano impiegati per operazioni non tanto elusive dal punto di vista fiscale, quanto in ordine alla possibilità di servirsi degli stessi per acquisire il controllo delle imprese partecipate dai medesimi organismi, in luogo di una partecipazione diretta, ponendo così in essere partecipazioni incrociate vietate.

D) Le modifiche apportate dall'articolo 3 alla normativa vigente relativa all'equalizzatore, pur apprezzabili in quanto dirette ad estendere il ricorso a competenze specifiche in materia per « la risoluzione

di problemi di particolare difficoltà », confermano l'eccessiva complicazione che caratterizza il meccanismo dell'equalizzatore.

La Commissione segnala l'opportunità di limitare la quantità dei dati da monitorare ed elaborare facendo riferimento a quelli che abbiano valore indicativo incontrovertibile, anche se ciò può comportare la conseguenza di una limitata persistenza del differenziale di tassazione tra risparmio gestito e risparmio amministrato.

È indispensabile, infatti, pervenire alla costruzione di un meccanismo la cui elaborazione e gestione siano sostenibili, non soltanto da parte degli intermediari, ma anche dall'organo tecnico al quale dovrà essere attribuita tale competenza.

Non essendo in grado di valutare le problematiche tecnico-organizzative e gestionali in mancanza di un « business plan », la preoccupazione che la « banca dati » prevista dal provvedimento risulti particolarmente onerosa, con la conseguenza di gravare ulteriormente sui costi di intermediazione, è particolarmente accentuata.

Apparirebbe inoltre inopportuna l'eventualità di affidare compiti di tale delicatezza e complessità ad organismi che attualmente non svolgessero funzioni analoghe.

Osservazioni specifiche

1) Occorre tenere conto della natura, delle finalità e delle caratteristiche dei fondi chiusi, che acquisiscono partecipazioni qualificate nelle piccole e medie imprese, ponendo in essere una attività di *venture capital*. Detti fondi non si prestano a pratiche elusive. Inoltre, trattandosi di partecipazioni qualificate acquisite in imprese fortemente radicate in un ambito territoriale delimitato e di ridotte dimensioni, il limite dei cinquecento partecipanti viene difficilmente superato, con la conseguenza, stante la proposta contenuta nello schema di decreto legislativo, che una attività particolarmente meritevole di incentivazione, perché finalizzata a poli-

tiche industriali, ne risulterebbe penalizzata, rispetto ad altre attività i cui contenuti sono più spiccatamente finanziari. Anche il numero degli operatori qualificati partecipanti, che, a differenza degli altri organismi d'investimento collettivo, implica per i fondi chiusi una condivisione di politiche industriali e di conoscenza approfondita delle strategie d'impresa, non può essere tanto elevato come risultante dalla proposta governativa.

Il fondo chiuso, infatti, accompagna verso il mercato finanziario le piccole e medie imprese (spesso verso il mercato di borsa) ed, inoltre, promuove lo « start-up », incrementando la competitività dell'azienda Italia e generando occupazione.

La circolazione dei diritti di proprietà, che il fondo chiuso favorisce, è, al pari, un'attività meritoria capace di produrre efficienza per il sistema produttivo ed è una evoluzione auspicabile.

Si propone pertanto di applicare l'aliquota dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento ai fondi chiusi, raccolti presso il pubblico, con un numero di partecipanti superiore a 100, modificando in tal modo la normativa vigente ed estendendo inoltre tale aliquota d'imposta ai fondi chiusi che siano costituiti per almeno il 50 per cento dai « soggetti vigilati » di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 58/98.

2) La Commissione rileva che in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 è stata introdotta per i fondi pensione la tassazione sui rendimenti maturati con l'aliquota del 11 per cento.

L'applicazione di tale aliquota e l'attribuzione del credito d'imposta in ragione dei proventi realizzati indurrà i fondi pensione ad investire in strumenti finanziari privi di fiscalità a monte dal momento che presumendo investimenti finanziari di medio lungo termine si accumulerebbero somme ingenti di credito d'imposta.

Questa situazione risulterebbe fortemente accentuata inoltre in seguito ad una eventuale riduzione dell'aliquota attualmente adottata, con il risultato di penalizzare e mettere fuori mercato i

prodotti del risparmio gestito italiani a favore delle obbligazioni pubbliche, delle azioni e delle partecipazioni in OICVM esteri.

Valuti il Governo l'opportunità, per ovviare agli inconvenienti di cui sopra, di introdurre, per i fondi pensione, criteri di tassazione dei proventi per competenza con attribuzione del credito d'imposta in ragione dei proventi maturati ed iscritti in bilancio.

3) L'applicazione delle norme di cui all'articolo 2 potrebbe subire uno slittamento al periodo d'imposta 2000 se il decreto correttivo venisse pubblicato in G.U. oltre il 4 luglio 2000.

Sempre in tale eventualità, le imprese autorizzate ad inviare le dichiarazioni direttamente in via telematica applicherebbero comunque le nuove disposizioni fin dal periodo d'imposta 1999, in quanto, per esse, il termine di presentazione delle dichiarazioni stesse è differito al 31 ottobre o al 15 novembre (a seconda che la dichiarazione IVA sia presentata o meno in via autonoma).

La Commissione valuta opportuno prevedere, attraverso una opportuna modifica dell'articolo 2, l'applicazione delle disposizioni in esso previste a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

4) Di fronte al persistere di difficoltà nella determinazione, applicazione e versamento delle imposte e delle ritenute dovute in conseguenza dei gravosi adempimenti connessi alla tassazione delle attività finanziarie di cui al decreto legislativo 461/97, valuti il Governo se, non sia opportuno adottare un ulteriore provvedimento che consenta ai sostituti d'imposta ed agli intermediari finanziari, di regolarizzare tali adempimenti, senza l'applicazione di sanzioni, ma con il solo addebito degli interessi.

Sen. Giancarlo Pasquini

ALLEGATO 2

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA PROPOSTA
DI PARERE DEL RELATORE**

Al punto A) sostituire il secondo periodo con: Dovrebbe essere adottata finalmente una aliquota unica su tutti i prodotti finanziari, che potrebbe calcolarsi con riferimento sia alle attuali aliquote diversificate sia al gettito assicurato dalle stesse nel periodo più recente, sia al panorama concorrenziale internazionale.

1. D'Alì, Armani.

Osservazione A

Da: In tal modo *a:* di rischio *sopprimere.*

Motivazione: non dobbiamo necessariamente dare risposte scritte alle Categorie e comunque il problema è generale.

2. Biasco.

Al punto B), al primo periodo sopprimere le parole da: condividendo fino alla fine del periodo.

3. D'Alì, Armani.

Modificare come segue Osservazione D:

è indispensabile pervenire alla costruzione di un meccanismo la cui elaborazione e gestione siano sostenibili, non soltanto da parte degli intermediari, ma anche dall'organo tecnico al quale dovrà essere attribuita tale competenza. La Commissione ritiene tollerabili approssimazioni che possano portare, specie per ciò che concerne il mercato obbligazionario, ad una limitata persistenza del differenziale di tassazione tra risparmio gestito e risparmio amministrato.

La Commissione non è in grado di valutare le problematiche tecnico-organizzative e gestionali in mancanza di un piano di costi e di sfruttamento commerciale della banca dati pubblica, ma invita in ogni caso il Governo ad approntare tale banca dati in modo che non risulti onerosa per il bilancio pubblico e che non gravi sui costi di intermediazione. L'utilizzazione per il contribuente o l'intermediario che debba calcolare l'equalizzatore non può non essere gratuito.

Apparirebbe inoltre opportuna l'eventualità di affidare compiti di tale delicatezza e complessità ad organismi che attualmente svolgono funzioni analoghe.

Motivazione: la banca dati pubblica sembra sia in avanzato stato di costruzione e può essere un utile strumento per gli operatori, anche fuori da uno stretto utilizzo a fini di calcolo dell'equalizzatore. Se utilizzata commercialmente, può autofinanziarsi. Inoltre, se anche l'equalizzatore in sé comporta difficoltà di costruzione, una volta che sia approntato dall'organismo pubblico e sia tradotto in software non comporta per gli intermediari dispendio di tempo o costi per il calcolo dell'onere fiscale del contribuente.

4. Biasco.

Al punto D) in fine aggiungere: la Commissione invita pertanto il Governo a valutare l'opportunità di soprassedere dalle previsioni contenute nell'articolo 3, evitando l'introduzione nel nostro ordinamento dell'equalizzatore, il cui meccanismo, attuativo del non condivisibile principio della tassazione delle plusvalenze maturate, anche nel risparmio gestito, scoraggerebbe gli investitori creando contraccolpi sul mercato finanziario.

5. D'Alì, Armani.

Al punto 1 sostituire: Si propone pertanto di applicare *con:* La Commissione ritiene che l'indirizzo da seguire in via preferenziale per evitare fattispecie elusive non sia tanto quello di far leva sul numero di sottoscrittori, ma di proibire specificamente tali fattispecie, ad esempio ricomprendendo nei reati fiscali quelli concernenti il possesso di quote di fondi chiusi il cui portafoglio includa quote di imprese appartenute in via diretta o indiretta al contribuente.

Se questa via non è percorribile, la Commissione propende per l'abbassamento del numero di sottoscrittori prevedendo l'applicazione del.

Motivazione: se si riescono a normare in senso restrittivo le eventuali pratiche elusive non vi è più bisogno di imporre limiti di sottoscrittori.

6. Biasco.

Dopo il punto 3, aggiungere il punto 3.bis:

Al fine di ridurre e rendere certi i tempi necessari per conseguire il rimborso del prelievo subito sui redditi realizzati dai non residenti in dipendenza della partecipazione ad alcuni soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione, la Commissione invita il Governo a valutare l'opportunità di introdurre una disposizione in base alla quale il Fondo o la SICAV determini l'imposta a fine esercizio ed effettua i versamenti nel periodo d'imposta successivo in un congruo numero di rate mensili (al netto dei rimborsi sui proventi realizzati nel mese).

Motivazione: superare la genericità della perorazione al punto C e indicare un procedimento possibile di rimborso, accettando di fatto il suggerimento dell'Assogestioni.

7. Biasco.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO

Sostituire il parere del relatore con il seguente:

La Commissione esprime,

PARERE NEGATIVO

In particolare, osserva:

A. Con riferimento alla legittimità della emanazione del decreto correttivo esso appare palesemente deficitario di legittimazione, essendo decaduti tutti i termini, per quanto ampliabili con interpretazione estensiva, consentiti dalla legge delega per l'emanazione di decreti correttivi.

Infatti, i due anni dall'emanazione del decreto legislativo n. 461 del 1997 sono ampiamente decorsi. Volendo acconsentire a che il termine di due anni decorra

dall'entrata in vigore degli effetti del decreto (interpretazione comunque non condivisa dall'opposizione), esso decorre dal 30 giugno 1998, e poiché il decreto correttivo finale non potrà essere emanato entro la data del 30 giugno 2000, non potrà esserlo legittimamente, *a fortiori* valutando con lo stesso parametro la non possibilità di entrata in vigore, che sarebbe legata, quantomeno, alla sua pubblicazione e, quindi, a momento certamente posteriore alla emanazione.

B. Con riferimento all'articolo 1, esso non risolve la totalità dei problemi di disparità tra fondi mobiliari chiusi di diversa composizione. Se già infatti la previsione originaria, ponendo una discriminante numerica, ha di fatto bloccato il diffondersi di alcuni fondi mobiliari

chiusi, l'attuale modifica, affiancando la discriminante e quindi la penalizzazione fiscale, con una discriminante qualitativa, pur se in deroga alla precedente, continua a determinare un risultato di concreta utilizzazione per alcuni fondi mobiliari chiusi, precludendone, di fatto, la utilizzabilità di tutti gli altri.

Rimane pertanto ferma la contrarietà della Commissione all'ipotesi di diversa tassazione di plusvalenze realizzate nella operatività di fondi mobiliari chiusi, a seconda della composizione degli stessi, giustificandosi tale discriminazione alla luce di una presunta valenza antielusiva, in nome della quale si preclude la diffusione di uno strumento finanziario assai importante ed utile soprattutto per la crescita di medie aziende a vocazione produttiva internazionale.

C. Con riferimento agli articoli 2 e 3, la contrarietà della Commissione si riferisce ad ogni meccanismo o variazione normativa che tenda a consolidare nel nostro ordinamento il concetto di tassazione di plusvalenze « maturate » e non già realizzate. I motivi sono i più disparati

e più volte ricordati, e vanno dalla ingiustizia di base del voler costringere a pagare anticipatamente con redditi certi e diversi un reddito potenziale e di altra natura, alla assoluta discrasia di tale previsione fiscale con la normativa esistente negli altri paesi dell'UE e ciò in controtendenza al principio dell'omogeneizzazione dei sistemi tributari europei, più volte enunciato da questo Governo, ma raramente osservato; dalla farraginosità ed incertezza dei meccanismi di eventuale attuazione della tassa sul « maturato », ai relevantissimi e non imputabili costi delle rilevazioni previste dagli stessi, che dovrebbero riguardare, tutti i mercati mondiali; dalla aleatorietà e volatilità del mercato finanziario che comporterebbe un accrescersi oltre ogni previsione e misura di crediti di imposta; agli effetti disincentivanti che sul mercato azionario e sui mercati finanziari in genere comporterebbe la concreta applicazione, anche alle gestioni, di un principio fino ad ora solamente, e già pericolosamente, adottato per il risparmio amministrato.

Sen. D'Ali, Armani.